

Descrizione: Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450kg/giorno.

1. Fasi lavorative

Nelle attività in deroga disciplinate dal presente allegato tecnico, si possono individuare le seguenti fasi lavorative:

- stoccaggio, pesatura e trasporto;
- carico della tostatrice;
- essiccazione, torrefazione;
- raffreddamento;

2. Prodotti e materie prime

Nelle attività in deroga disciplinate dal presente allegato tecnico, si possono individuare le materie prime:

- caffè;
- altri prodotti vegetali da sottoporre a tostatura.

3.1. Emissioni significative

Sono considerate significative e dunque soggette all'obbligo di autorizzazione le emissioni derivanti dalle seguenti fasi lavorative:

- carico della tostatrice (se il caricamento è automatico);
- essiccazione, torrefazione;
- raffreddamento;
- stoccaggio, pesatura e trasporto (se lo stoccaggio avviene in sili).

3.2. Emissioni non significative

Sono considerate non significative e dunque non soggette all'obbligo di autorizzazione le emissioni derivanti dalle seguenti fasi lavorative:

- carico della tostatrice (se il caricamento è manuale a cura dell'operatore);
- stoccaggio, pesatura e trasporto (se lo stoccaggio avviene all'interno di sacchi chiusi).

4. Sostanze inquinanti e limiti di emissione

Nelle emissioni derivanti dalle fasi lavorative significative di cui sopra possono essere presenti in concentrazioni superiori alla soglia di rilevanza analitica le seguenti sostanze o categorie di sostanze inquinanti:

- polveri totali;
- composti organici volatili (COV);

Le emissioni derivanti dalle fasi lavorative di cui al punto 1 devono rispettare i seguenti valori limite:

Fase lavorativa	Inquinante	Valore limite [mg/Nm ³]
Carico della tostatrice	Polveri totali	10
Essiccazione, torrefazione	Polveri totali	10
	C.O.T.	50
Raffreddamento	Polveri totali	10
	C.O.T.	50
Stoccaggio	Polveri totali	10

5. Tecnologie di abbattimento

Le emissioni derivanti dalle fasi lavorative significative devono essere avviate ad un idoneo sistema di abbattimento, che assicuri il rispetto dei limiti di emissione di cui al punto 4.

L'idoneità dei sistemi di abbattimento è certificata dal produttore, per gli impianti di nuova installazione, mentre è comprovata dai rapporti di prova relativi alle analisi di autocontrollo annuale, per gli impianti esistenti.